

Attività	Settore	Nominativo	Firma
Redazione	Ufficio Pubblicità Gare Sportive e Trasporti Eccezionali	Alessandra Di Maggio	
Verifica	Area Rilascio Concessioni	Ing. Adriana Elena	
Verifica	Direttore Generale	Dott. Daniele Lucci	
Approvazione	Amministratore Unico	Ing. Antonio Mallamo	

Revisione n.	Motivo della revisione	Data
01/20	Aggiornamento e inserimento articolo (art.13) sull'esercizio del "potere sostitutivo" L.241/90	26/06/2020

INDICE**TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

PREMESSA

ART. 1 - POTERI E COMPITI DI ASTRAL

ART. 2 - DEFINIZIONE DI COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE

ART. 4 - ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO

ART. 5 - NULLA OSTA

ART. 6 - SCORTA TECNICA NELLE COMPETIZIONI

TITOLO II - FORMALITA' DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DI NULLA OSTA

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA PER COMPETIZIONI ATLETICHE CICLISTICHE E CON
ANIMALI O VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE PER GARE CON VEICOLI A MOTORE

ART. 9 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON COMPETITIVE

TITOLO III ONERI

ART. 10 - POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 11 - IMPOSTA DI BOLLO

ART. 12 - SPESE DI ISTRUTTORIA

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 - POTERE SOSTITUTIVO

ART. 14 - RINVII

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente **Regolamento** definisce le modalità per il regolare svolgimento delle competizioni sportive su strada, nonché per il rilascio delle relative autorizzazioni e nulla osta da parte di ASTRAL SpA (di seguito ASTRAL), quale concessionario della RETE VIARIA della Regione Lazio (di seguito RV), nel rispetto dei principi fissati dal “NUOVO CODICE DELLA STRADA” emanato con D.Lgs 30/04/92 n.285 e s.m.i (di seguito denominato **CdS**) e del Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con DPR 10/12/92 n.495 e s.m.i. (di seguito denominato **Reg.CdS**), e in adempimento alla seguente normativa di riferimento:

- Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) - Provvedimento 27/11/2002 e s.m.i.);
- Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1;
- Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/55805/116/1;
- Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/1/43369/116/1/1;
- Ministero dell'Interno n. 300/A/1/43384/116/1;
- Circolare annuale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Nuovo Codice della Strada - Articolo 9 - Competizioni motoristiche su strada - Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno;
- Legge Regionale del Lazio n. 29 del 6 ottobre 2007 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;
- L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

ART. 1 – POTERI E COMPITI DI ASTRAL

1. Tra i diversi compiti affidati ad ASTRAL quale concessionario della Regione Lazio, in base a quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione Lazio “per l'affidamento in regime di concessione della RV del 26/02/03, aggiornato in data 19/12/2017 Rep .n. 2514 e s.m.i., compete il rilascio, secondo le modalità e i termini decritti nei successivi articoli del presente Regolamento, di autorizzazioni e nulla osta per gare sportive su strada, nonché l'applicazione degli oneri e l'applicazione delle relative sanzioni.
2. Ad ASTRAL compete, tra l'altro, il compito di vigilare sulle competizioni sportive su strada affinché siano svolte in condizioni di sicurezza per la salvaguardia dei partecipanti, della circolazione stradale, della pubblica incolumità, nonché delle infrastrutture interessate dalla manifestazione sportiva, prescrivendo, laddove necessario, ulteriori requisiti di sicurezza nei provvedimenti autorizzativi.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA

1. Per competizione sportiva su strade ed aree pubbliche si intende una gara tra due o più concorrenti (o gruppi e squadre), impegnati a superarsi a vicenda.
2. Le competizioni possono suddividersi in:
 - a. gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale;
 - b. gare con veicoli a motore (autoveicoli e motoveicoli) che vengono ulteriormente distinte tra gare di regolarità e gare di velocità.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 9 del **CdS**, sulle strade sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
2. Per le competizioni atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, l'autorizzazione è rilasciata:
 - a. da ASTRAL se le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale interessano, nel percorso di gara, più territori comunali e provinciali della Regione Lazio;

- b. dal Comune se le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale se devono aver luogo solo su strade comunali.
3. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:
- da ASTRAL, se il percorso di gara interessa una o più strade appartenenti alla RV del Lazio;
 - da ANAS, se la gara deve aver luogo, su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
 - dalle Province per le strade Provinciali;
 - dai Comuni per le strade Comunali.
4. La competenza suddetta riguarda le sole funzioni amministrative, mentre restano invariate le attribuzioni delle altre Autorità in merito all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza ed alla circolazione stradale. Per tale motivo, l'istanza per lo svolgimento della competizione sportiva deve essere inoltrata, per i conseguenti adempimenti, anche alle Autorità di volta in volta preposte (Sindaco, Questore, Prefetto) affinché possano procedere alle valutazioni del caso.
5. Altresì, i promotori avranno l'accortezza di:
- nel caso in cui la manifestazione comporti una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore ai sensi dell'art.18 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (di seguito TULPS);
 - quando si tratti di manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione, ai sensi dell'art. 123 TULPS;
 - nel caso in cui la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 del TULPS.
6. ASTRAL al fine di emettere il provvedimento autorizzativo dovrà acquisire preventivamente i nulla osta degli proprietari strade interessate nel percorso di gara, e ove gli stessi non diano esito negativo, provvederà ad emettere l'autorizzazione sulla base di valutazioni inerenti la sicurezza pubblica e la compatibilità tecnica della manifestazione con le caratteristiche della strada, con la conservazione della stessa e con la sicurezza dei concorrenti.
7. Il provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
8. Tali prescrizioni sono vincolanti per gli organizzatori o per chi opera per loro conto, il mancato rispetto delle prescrizioni comporta responsabilità penali e civili, oltretutto illecito amministrativo sanzionato a norma dell'art. 9 comma 8 e 9, del Dlgs 285/92.
9. Qualora, a seguito dell'attività istruttoria dovessero essere riscontrate condizioni ostative al rilascio del provvedimento, ASTRAL inoltrerà al richiedente una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, a norma dell'art. 10 bis, L. 241/90, nella quale si specificano le motivazioni del diniego. Il richiedente ha 10 gg di tempo per far pervenire le sue controdeduzioni, all'analisi delle quali è possibile riaprire il procedimento. Se nel termine indicato di 10gg il richiedente non ha prodotto motivazioni valide, ASTRAL emette il provvedimento di diniego all'autorizzazione al transito, contenente le motivazioni che determinano l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione richiesta.
10. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.
11. **È infine facoltà insindacabile di ASTRAL sospendere e revocare l'efficacia della autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle strutture stradali, con la stabilità dei manufatti e/o con la sicurezza della circolazione.**

ART. 4 - ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO

- Qualora la competizione sportiva debba svolgersi in assenza di traffico, così come previsto dal comma 7 bis del **CdS**, ASTRAL subordina la validità dell'autorizzazione all'emissione dell'Ordinanza di sospensione o chiusura temporanea della circolazione stradale da parte del competente Organo Territoriale.
- Gli organizzatori, in caso di necessità di chiusura al traffico, dovranno inoltrare contestualmente:
 - richiesta di autorizzazione ad ASTRAL;
 - richiesta di emissione di un'Ordinanza di chiusura al competente organo territoriale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 7, commi 1 e 3 del **CdS**.

3. In mancanza della necessaria Ordinanza, la chiusura totale o parziale di una strada da parte degli organizzatori di una gara è illegittima e sanzionata a norma dell'art 9, commi 8 e 9, del Dlgs 285/92.

ART. 5 – NULLA OSTA

1. Nel caso di competizione sportiva il cui percorso comprenda una o più strade appartenenti alla RV della Regione Lazio ricadente/i nell'ambito territoriale di un solo Comune, ASTRAL, esperite le dovute verifiche di ordine tecnico e amministrativo, rilascia su istanza dei promotori o del comune interessato, il relativo nulla osta ai sensi dell'art. 9, comma 2, del **CdS**.
2. Qualora la competizione sportiva debba svolgersi in assenza di traffico, così come previsto dal comma 7 bis del **CdS**, l'Ordinanza di sospensione o chiusura temporanea della circolazione stradale sarà emessa, previa richiesta, dal competente organo territoriale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del **CdS**, ovvero, se trattasi di centro abitato formalmente delimitato, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 3 del **CdS**.
3. Qualora, a seguito dell'attività istruttoria dovessero essere riscontrate condizioni ostative al rilascio del provvedimento, ASTRAL inoltrerà al richiedente una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, a norma dell'art. 10 bis, L. 241/90, nella quale si specificano le motivazioni del diniego. Il richiedente ha 10 gg di tempo per far pervenire le sue controdeduzioni, all'analisi delle quali è possibile riaprire il procedimento. Se nel termine indicato di 10gg il richiedente non ha prodotto motivazioni valide, ASTRAL emette il provvedimento di diniego all'autorizzazione al transito, contenente le motivazioni che determinano l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione richiesta.
4. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

ART.6 – SCORTA TECNICA NELLE COMPETIZIONE

1. Qualora ASTRAL e/o la Prefettura competente per territorio, considerato il grado di pericolosità, l'assetto geomorfologico dei luoghi interessati e la tipologia delle strade facenti parte del percorso di gara, ravvisino che la competizione sportiva necessiti di scorta e vigilanza, i promotori o chi opera per loro conto dovranno assicurare la presenza di personale qualificato a norma del disposto di cui all'art. 12 del **CdS** ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da personale abilitato.
2. Nell'autorizzazione verrà, quindi, prescritto che vengano messe in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia o che comunque si trovano sulla strada percorsa dai partecipanti alla gara attraverso l'intervento di personale di scorta tecnica nel numero e secondo le modalità previste dal citato Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada e dal decreto del MIT del 19/12/2007.
3. Nel caso gli organizzatori intendano preventivamente richiedere la scorta degli Organi di Polizia Stradale, dovranno inoltrare apposita richiesta all'organo competente.

TITOLO II**FORMALITA' DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DI NULLA OSTA****ART. 7 – AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA PER COMPETIZIONI ATLETICHE, CICLISTICHE E CON ANIMALI O VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE**

1. L'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzativo deve essere inoltrata ad ASTRAL, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito di ASTRAL – www.astralspa.it, almeno 30 gg. prima rispetto alla data di svolgimento della competizione sportiva, corredato dalla seguente documentazione:
 - planimetria del percorso di gara;
 - relazione dettagliata del percorso e crono tabella;
 - elenco dettagliato dei Comuni interessati al passaggio della manifestazione sportiva;
 - copia del programma della manifestazione approvato dall'Ente di promozione sportiva cui la società promotrice è affiliata;
 - polizza di assicurazione della responsabilità civile in corso di validità (art.3 L.990 e s.m.i.) a copertura di eventuali danni arrecati alle strade e alle loro pertinenze;
 - eventuale dichiarazione di ONLUS;

**Disciplina delle Competizioni Sportive
sulle strade della Rete Viaria in gestione ad ASTRAL SpA**

- n° 2 marche da bollo di valore corrente (una per l'istanza e una per l'autorizzazione), nel caso di assenza dichiarazione di ONLUS.
 - ricevuta del versamento per spese d' istruttoria effettuato sul c.c/p. n° 93695583 oppure tramite bonifico bancario IBAN IT51T0760103200000093695583 intestato ad ASTRAL SpA a seconda della competizione: agonistica, amatoriale o professionale.
 - copia del documento di riconoscimento valido dell'organizzatore della manifestazione sportiva
 - copia del Codice Fiscale.
1. Qualora la documentazione allegata alla richiesta è completa, ASTRAL acquisiti i necessari nulla osta dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara ed espletate le dovute verifiche tecnico-amministrative, rilascia e trasmette il provvedimento autorizzativo al richiedente, nonché a tutti gli enti interessati (Comuni, Prefettura, Compartimento PS etc.) almeno 15 gg. lavorativi prima dello svolgimento della competizione.
 2. L'istanza per il rilascio del nulla osta deve essere inoltrata ad ASTRAL, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito di ASTRAL – www.astralspa.it, almeno 15 gg. prima rispetto alla data di svolgimento della competizione sportiva, corredato dalla seguente documentazione:
 - planimetria del percorso di gara;
 - relazione dettagliata del percorso e crono tabella;
 - elenco dettagliato dei Comuni interessati al passaggio della manifestazione sportiva;
 - copia del programma della manifestazione approvato dall'Ente di promozione sportiva cui la società promotrice è affiliata;
 - polizza di assicurazione della responsabilità civile in corso di validità (art.3 L.990 e s.m.i.) a copertura di eventuali danni arrecati alle strade e alle loro pertinenze;
 - eventuale dichiarazione di ONLUS;
 - n° 2 marche da bollo di valore corrente (una per l'istanza e una per l'autorizzazione), nel caso di assenza dichiarazione di ONLUS;
 - ricevuta del versamento per spese d' istruttoria effettuato sul c.c/p. n° 93695583 oppure tramite bonifico bancario IBAN IT51T0760103200000093695583 intestato ad ASTRAL SpA a seconda della competizione: agonistica, amatoriale o professionale;
 - copia del documento di riconoscimento valido dell'organizzatore della manifestazione sportiva;
 - copia del Codice Fiscale.
 3. Qualora la documentazione allegata alla richiesta è completa, ASTRAL espletate le dovute verifiche tecniche- amministrative, rilascia e trasmette il nulla osta al richiedente e al Comune interessato, nonché alla Prefettura competente per territorio, almeno 5 gg. lavorativi prima dello svolgimento della competizione.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONE PER GARE CON VEICOLI A MOTORE

1. L'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzativo deve essere inoltrata ad ASTRAL, mediante apposito modulo scaricabile dal sito di ASTRAL – www.astralspa.it, almeno 45/30 gg. prima rispetto alla data di svolgimento della competizione sportiva, corredata dalla seguente documentazione:
 - descrizione dettagliata del percorso (prove speciali e non), degli orari previsti per la chiusura al traffico, elenco dei Comuni interessati;
 - *Road Book*;
 - copia del documento di identità del direttore di Gara Responsabile, dell'iscrizione all'albo e della tessera;
 - copia del versamento per spese d' istruttoria e di eventuale collaudo, effettuato sul c.c/p. n° 93695583 oppure tramite bonifico bancario IBAN IT51T0760103200000093695583 intestato ad ASTRAL SpA – Via del Pescaccio 96/98;
 - programma della competizione con indicazione della velocità media e massima;
 - tabella di marcia;
 - regolamento di gara approvato dalla ACI-CSAI per gli autoveicoli, dalla FMI per i motoveicoli;
 - rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara (strade, Comuni e frazioni), allegando la planimetria generale del percorso riportante i confini dei Comuni interessati dalla gara;
 - polizza di assicurazione della responsabilità civile in corso di validità (art.3 L.990 e s.m.i.) a copertura di eventuali danni arrecati alle strade e alle loro pertinenze;
 - copia del nulla osta ministeriale;
 - n° 2 marche da bollo di valore corrente (una per l'istanza e una per l'autorizzazione).

**Disciplina delle Competizioni Sportive
sulle strade della Rete Viaria in gestione ad ASTRAL SpA**

2. Inoltre ai fini del completamento dell'istruttoria, dovranno essere rese le dichiarazioni dettagliatamente elencate nel medesimo modulo.
3. Qualora, la documentazione allegata alla richiesta è completa, ASTRAL acquisiti i necessari nulla osta dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara ed espletate le dovute verifiche tecnico-amministrative, ivi compreso il collaudo, rilascia e trasmette il provvedimento autorizzativo al richiedente, nonché a tutti gli enti interessati (Comuni, Prefettura, Compartimento PS etc.) almeno 7 gg. lavorativi prima dello svolgimento della competizione.
4. Si specifica, altresì che:
 - a. ai sensi dell'art. 9 comma 3 del **CdS**, per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al MIT – Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, allegando il preventivo parere del CONI espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali.
 - b. Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni per le quali esso è escluso dall'art. 9 c. 3 del Codice della Strada.
 - c. Per consentire la formulazione del Programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste al Ministero entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
 - d. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel Programma (comma 5, art. 9), i promotori devono chiedere al MIT il suddetto nulla osta almeno 60 (sessanta) giorni prima della competizione.
 - e. Nei casi in cui gli organizzatori debbano cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta ministeriale per le gare fuori programma, così come nei casi di gare di nuova istituzione. Completata l'istruttoria, la Direzione Generale per la motorizzazione rilascerà il proprio nulla-osta trasmettendolo ad ASTRAL. Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del **CdS**, ASTRAL potrà rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale.
 - f. ASTRAL può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel Programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al MIT.
 - g. Il collaudo del percorso di gara non è obbligatorio per le gare di regolarità, qualora abbiano:
 - velocità media non eccedente i 50 km/h su tratte di strade aperte al traffico.
 - velocità media non eccedente 80 km/h sulle tratte di strade chiuse al traffico.
 - h. Il collaudo è sempre obbligatorio per le gare di velocità per le quali occorre procedere all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti.
 - i. Si precisa, altresì, che per le gare costituiscono pubblico spettacolo con particolare riferimento alle competizioni automobilistiche la disciplina specifica è di competenza della Commissione di Vigilanza di cui all'art. 141 bis R.D. 635/1940.
 - j. Si definiscono luoghi di pubblico spettacolo solo gli edifici ed i luoghi all'aperto attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico e con impianti destinati allo svolgimento dell'intrattenimento, quando per una gara non vi sia allestimento di manufatti destinati ad accogliere gli spettatori, la fattispecie esula dalla nozione di "pubblico spettacolo" rilevante ai sensi dell'art. 80 TULPS.
 - k. Non rientrano pertanto nella competenza della Commissione di Vigilanza suddetta i rally, qualora non prevedano apposite strutture destinate allo stazionamento del pubblico, rientrano invece nella suddetta competenza le gare motoristiche di velocità.
 - l. Restano comunque in vigore le disposizioni di pubblica sicurezza, per cui copia della domanda di autorizzazione – come detto – va inoltrata anche all'autorità locale di PS (Sindaco o Questore/Prefetto).
 - m. Restano inoltre salve le disposizioni igienico-sanitarie, di prevenzioni incendi, urbanistico-edilizie e di polizia forestale che prescindono dal TULPS e alle quali occorre comunque attenersi.
 - n. In particolare, è fatto obbligo agli organizzatori di gare automobilistiche di comunicare al Comando dei Vigili del Fuoco le strutture destinante al rifornimento carburante e chiedere l'agibilità degli impianti tecnici utilizzati e l'idoneità dei luoghi ad esso destinati.
 - o. Qualora, a seguito dell'attività istruttoria dovessero essere riscontrate condizioni ostative al rilascio del provvedimento, ASTRAL inoltrerà al richiedente una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento

**Disciplina delle Competizioni Sportive
sulle strade della Rete Viaria in gestione ad ASTRAL SpA**

dell'istanza, a norma dell'art. 10 bis, L. 241/90, nella quale si specificano le motivazioni del diniego. Il richiedente ha 10 gg di tempo per far pervenire le sue controdeduzioni, all'analisi delle quali è possibile riaprire il procedimento. Se nel termine indicato di 10gg il richiedente non ha prodotto motivazioni valide, ASTRAL emette il provvedimento di diniego all'autorizzazione al transito, contenente le motivazioni che determinano l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione richiesta.

- p. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.
- q. **È infine facoltà insindacabile di ASTRAL sospendere e revocare l'efficacia della autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle strutture stradali, con la stabilità dei manufatti e/o con la sicurezza della circolazione.**

ART. 9 – MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON COMPETITIVE

1. Sono escluse dalla disciplina delle autorizzazioni e nulla osta, le manifestazioni non competitive che non hanno carattere agonistico, intese come quelle che non comportano lo svolgersi di una gara tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica, e le manifestazioni di regolarità amatoriale.
2. Non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del CdS e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula *challenge*, le *gimkane*, le gare di minimoto e similari.
3. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione o comunicazione, secondo le leggi di pubblica sicurezza e l'obbligo di comunicazione ad ASTRAL, ove le stesse interessino strade della RV, al fine di poterne dare informativa agli organi di controllo e vigilanza nonché agli utenti.

**TITOLO III
ONERI****ART.10 – POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il comma 6 dell'art. 9 del **CdS** obbliga gli organizzatori di competizioni sportive su strada a stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tale contratto dovrà coprire altresì la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature.
3. Ciò considerato ASTRAL subordina il rilascio e la validità del provvedimento autorizzativo alla stipula della suddetta polizza assicurativa.

ART.11 – IMPOSTA DI BOLLO

1. Ai fini della disciplina dell'imposta di bollo, di cui al D.P.R. 26/10/1972 n°642, per usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 27/bis dell'allegato B, il richiedente deve dimostrare che la società sportiva rappresentata non ha fini di lucro ma solo di utilità sociale, ed è pertanto inquadrata come società O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).
2. A tal fine all'istanza di richiesta autorizzazione va allegata copia dell'atto costitutivo della società, ovvero va dichiarato che trattasi di società registrata come O.N.L.U.S. a norma del DPR 28/12/2000 n. 445.
3. Diversamente, il richiedente deve apporre sull'istanza, una marca da bollo di valore corrente, ed allegarne un'altra, di pari valore, che sarà apposta sull'atto autorizzativo.

ART. 12 – SPESE DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO

1. Le spese di istruttoria applicate da ASTRAL a tutte le richieste di autorizzazione e di nulla osta per gare sportive, nonché le spese per eventuale sopralluogo o collaudo sono pubblicate su apposita sezione del sito di ASTRAL www.astralspa.it.
2. In caso di diniego, rinuncia o revoca del provvedimento, il richiedente non ha diritto alla restituzione degli oneri versati.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI****ART.13 – POTERE SOSTITUTIVO**

1. ASTRAL ha cura che i procedimenti siano conclusi nel minor tempo possibile.
2. I procedimenti e i relativi provvedimenti amministrativi descritti nel presente Regolamento, sono emessi, nel rispetto dei tempi e dei termini in precedenza definiti, dalla relativa Struttura preposta: Ufficio Pubblicità, Gare sportive e Trasporti Eccezionali/ Area Rilascio Concessioni.
3. In caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento da parte della suddetta Struttura, il cittadino in mancanza di riscontro da parte del Responsabile dell'Ufficio Pubblicità, Gare Sportive e Trasporti Eccezionali e del Dirigente dell'Area Concessioni, può richiedere, prima del ricorso all'azione giudiziale e a garanzia della corretta azione amministrativa, l'attivazione del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90.
4. ASTRAL, in funzione della propria organizzazione, ha individuato in capo al Direttore Generale il soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo.
5. L'esercizio del potere sostitutivo, deve comunque essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, con una richiesta indirizzata al titolare del potere sostitutivo sopra indicato, il quale entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti.
6. Le richieste di intervento sostitutivo, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito di ASTRAL – www.astralspa.it, possono essere inoltrate tramite:
 - posta elettronica certificata all'indirizzo protocolloastral@pec.astralspa.it;
 - posta ordinaria: ASTRAL SpA, Via del Pescaccio 96/98, 00166 Roma

ART. 14 – RINVII

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente **Regolamento** si rinvia al **CdS** e **Reg.CdS**.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente **Regolamento**, approvato dall'Amministratore Unico ASTRAL in data ___/___/2020, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito di ASTRAL.
2. Il presente **Regolamento** sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio.